



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 26 del 04/07/2023

Oggetto: Ispettorato Nazionale del Lavoro: chiarimenti in merito all'installazione di impianti di videosorveglianza

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 2572 del 14 aprile 2023, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative concernenti il rilascio dei provvedimenti autorizzativi relativi all'installazione di sistemi di videosorveglianza e di altri strumenti dai quali può derivare il controllo a distanza dei lavoratori.

È necessario porre particolare attenzione ai requisiti fondamentali per la legittimità di tali sistemi.

Si ricorda innanzitutto che il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è consentito esclusivamente per le seguenti motivazioni:

- esigenze organizzative e produttive;
- motivi di sicurezza sul lavoro;
- la tutela del patrimonio aziendale.

I controlli devono essere eseguiti nel rispetto della normativa dettata dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, previa adeguata informazione al lavoratore in merito alle modalità d'uso degli strumenti all'effettuazione dei controlli.

A tal proposito, la nota dell'Ispettorato chiarisce che, affinché l'uso dei sistemi di videosorveglianza sia considerato legittimo, non è sufficiente il mero consenso del lavoratore, ma è necessario il rispetto della procedura di cui all'art. 4 della L. 300/70 "Statuto dei Lavoratori".

In particolare, l'installazione di tali strumenti deve necessariamente essere preceduta dalla stipula di un accordo sindacale con le RSA e/o RSU presenti in azienda. Per le aziende con unità produttive ubicate in diverse province, è possibile stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo con le RSA e/o RSU presenti in azienda, e pertanto in via residuale, è necessario presentare l'istanza di autorizzazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente oppure, in alternativa, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro qualora l'impresa abbia unità produttive che ricadono nell'ambito di competenza di più sedi dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

L'autorizzazione deve contenere espressamente la dichiarazione di assenza di RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.

La disposizione di strumenti di videosorveglianza e di controllo a distanza senza previo accordo con le RSA/RSU o l'autorizzazione rilasciata dall'ITL, è una condotta illegittima del datore di lavoro e penalmente sanzionata per la violazione del controllo a distanza sui lavoratori.

Dal momento che, in assenza di un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo non è possibile procedere all'installazione, non essendo sufficiente l'eventuale consenso, seppur informato, espresso dai singoli lavoratori.

Alle aziende già in possesso di un provvedimento autorizzativo, che intendono installare un sistema di videosorveglianza in una diversa unità produttiva, è consentito presentare un'istanza di integrazione seguendo la stessa procedura a condizione che l'impianto da autorizzare presenti le stesse modalità di funzionamento.

Infine, l'Ispettorato si pronuncia fornendo ulteriori chiarimenti riguardo l'art. 4 L. 300/1970, secondo cui lo stesso è applicabile esclusivamente nelle aziende in cui siano presenti lavoratori, pertanto:

- in caso di costituzione di nuova attività che intende avvalersi di personale, può presentare istanza di autorizzazione indicando il numero teorico di lavoratori che saranno in forza non appena sarà avviata l'attività;
- in caso di azienda già in attività e già dotata di un impianto legittimamente installato, nel momento in cui decide di assumere personale, deve presentare istanza fornendo prova che l'impianto sarà disattivato o richiedere il provvedimento autorizzativo.

Inoltre, l'articolo 4, comma 1, si applica anche ai collaboratori etero-organizzati (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015) e ai lavoratori autonomi che operano tramite piattaforme digitali, ma non all'attività di volontariato.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati